



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Atto N. 9 del 23 luglio 2015

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Apertura di un Conto Corrente Postale ordinario con richiesta stipula di apposita convenzione e/o modulo di adesione con Poste Italiane S.p.A. Catanzaro.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTITRE** del mese di **LUGLIO** alle ore **9,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario **PIZZINO** ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario **PIZZINO**;
- **che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;**

DATO ATTO:

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;
- che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, **può auto-organizzarsi.**

CONSIDERATO: - che la propria attività commissariale sarà ispirata:

- ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, dell' D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel Decreto del presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378;
- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

TENUTO CONTO:- che in base all'art.252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatasi entro il **31 dicembre 2013;**

CONSIDERATA: - inoltre, l'obiettiva urgenza di dare immediato avvio **ad ulteriori** procedure preliminari della liquidazione, al fine di contenere al massimo possibile i tempi necessari all'effettuazione della complessiva procedura di risanamento;

RAVVISATO - che oltre alla 1) rilevazione della massa passiva; 2) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; e 3) liquidazione e pagamento della massa passiva, ai sensi dell'art.254 comma 3 del D.Lgs.267/2000; l'O.S.L. deve provvedere alla determinazione della massa attiva effettuata sulla base di quanto già statuito nella deliberazione n.1 del 5 febbraio 2015;



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

- RILAVATO:** - che questo Organo Straordinario di Liquidazione deve avviare con sollecitudine una rilevante attività di accertamento sulle entrate comunali di propria competenza, ai sensi delle vigenti norme in materia;
- ATTESO:** - che per il versamento delle entrate comunali di competenza dell'O.S.L. è **necessario attivare apposito conto corrente postale;**
- TENUTO CONTO** - che occorre formulare *apposita richiesta alle Poste Italiane SpA per l'apertura di apposito c.c.p. mediante stipula di apposita convenzione e/o sottoscrizione di modulo/i di adesione per la bisogna;*
- CONSIDERATO:** - altresì, che la spesa nascente dal/i predetto/i servizi, grava sulla gestione Commissariale e dovrà essere, nelle more, anticipata dal Comune di Squillace CZ);
- VISTO:** - il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO:** - l'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003;
- VISTO:** - il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

DELIBERA

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di richiedere formalmente alle Poste Italiane SpA Sede di Catanzaro l'apertura di un conto corrente postale ordinario Conto BancoPosta PA **intestato al Commissario Straordinario della Liquidazione del Comune di Squillace** per l'attività dello stesso Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) al fine della gestione delle entrate tributarie ed extratributarie comunali di pertinenza. Al riguardo, lo stesso Istituto postale produrrà a questo Organo Straordinario di Liquidazione una specifica bozza di convenzione e/o modulo/i di adesione, che previo esame e formale approvazione, sarà/saranno sottoscritta/i dal Commissario Straordinario di Liquidazione, dall'Ufficio Postale e dalla Banca Tesoriere Monte Dei Paschi di Siena SpA, ognuno per la parte di propria competenza;



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

- 3) di dare atto che la spesa occorrente per il servizio in parola, una volta attivato, sarà a carico della procedura della liquidazione;
- 4) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- 6) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:
 - alle Poste Italiane SpA sede di Catanzaro;
 - al Sindaco del Comune di Squillace;
 - ai Responsabili degli Uffici del comune di Squillace (CZ);

Alle ore 13.30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on-line/Responsabile Affari Generali, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(dott.ssa Grazia Raffaella FIORENZA)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs.n. 267/2000, il giorno _____

___ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°)

___ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°)

Data _____

L'ADDETTO AL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(dott.ssa Grazia Raffaella FIORENZA)

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.